



Partito Democratico dell'Umbria
Coordinamento Provinciale di Terni
Coordinamento Comunale di Terni
Via Mazzini 29L, 05100 - Terni
<http://www.pdterni.it>

Terni, 09/07/2008

Oggetto: Proposta di legge sulla sicurezza

La sicurezza è un bene primario e riguarda tutti. Perché si riesca a promuovere sentimenti diffusi di serenità e fiducia nella cittadinanza non basta però limitarsi alla repressione dei reati. Anche il miglior sistema repressivo, da solo, è destinato a fallire. Una moderna comunità democratica deve anche confrontarsi con la realizzazione di un modello di inclusione, in grado di ridurre in modo intelligente il disagio e l'emarginazione sociale, situazioni che da sempre si configurano come l'anticamera di azioni delinquenziali e criminose. E' in base a questa filosofia di fondo, che vede nel livello di qualità della vita delle nostre città il primo tassello per la costruzione di una comunità sicura, che è nata un'innovativa legge regionale sulla sicurezza. Una nuova normativa che vede la Regione protagonista un sistema integrato di politiche per la sicurezza in cui tutti i livelli istituzionali, le forze dell'ordine e le parti sociali, sono chiamati a svolgere il proprio compito. Un compito di coordinamento e di indirizzo che, coinvolgendo anche il mondo dell'associazionismo e del volontariato, si propone di promuovere nei nostri paesi e nelle nostre comunità azioni di natura preventiva, pratiche di conciliazione e di mediazione dei conflitti ed interventi specifici mirati al miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana. Prende forma così la cosiddetta "sicurezza partecipata", un tema fondamentale in cui tutto il centrosinistra umbro, con in testa il Partito democratico, sta dimostrando di essere unito e coeso, per il bene delle nostre comunità.

Gianluca Rossi
Capogruppo del Partito Democratico alla Regione Umbria



Partito Democratico dell'Umbria
Coordinamento Provinciale di Terni
Coordinamento Comunale di Terni
Via Mazzini 29L, 05100 – Terni
<http://www.pdterni.it>

Da proposta di legge della Consigliera Girolamini concernente “ interventi regionali per la promozione di patti di sicurezza urbana (Atto n° 1049) e Proposta di legge dei Consiglieri Vinti e Lupini: “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 12” (Atto n° 1231)

PDL: “Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazioni”.

Art.1

Oggetto e Finalità

1. La Regione Umbria, in armonia con i principi costituzionali e statutari, riconosce nella sicurezza un bene comune essenziale allo sviluppo durevole e ad un ordinato svolgimento della convivenza civile.
2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali:
 - a) favorisce e sostiene l'integrazione di politiche sociali e territoriali, di competenza della Regione medesima e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalità di competenza dello Stato;
 - b) concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori della sicurezza, dei servizi sociali, dell'educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana e dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 2

Politiche e compiti regionali

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1:
 - a) promuove accordi ed intese con lo Stato e con i soggetti delle autonomie locali, al fine di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sulla diffusione dei fenomeni di illegalità e criminalità e sulla loro incidenza sulla vita sociale e produttiva e per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale, o sostenere iniziative di livello territoriale più limitato
 - b) sostiene la progettazione degli enti locali, anche in raccordo con i soggetti sociali interessati, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza.
 - c) promuove la diffusione della sicurezza partecipata quale modello condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata alla paura e all'insicurezza attraverso la creazione di un'azione sinergica tra istituzioni pubbliche, associazioni di cittadini, formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio.
 - d) favorisce la partecipazione delle associazioni rappresentative di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.
 - e) promuove nelle scuole dell'obbligo la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla coscienza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità organizzata.
2. La Regione istituisce la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 9, quale sede di confronto e di valutazione in materia di politiche locali per la sicurezza integrata e di verifica dello stato di attuazione delle intese e degli accordi di cui al comma 1.



Partito Democratico dell'Umbria
Coordinamento Provinciale di Terni
Coordinamento Comunale di Terni
Via Mazzini 29L, 05100 – Terni
<http://www.pdterni.it>

Art.3

Patti integrati di sicurezza urbana

1. Il Patto integrato di sicurezza urbana è lo strumento privilegiato attraverso il quale, ferme restando le competenze di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche sociali, le azioni di natura preventiva, le pratiche di conciliazione e mediazione dei conflitti e per tutti gli interventi tesi a migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.
2. Il Patto integrato di sicurezza urbana può riguardare:
 - a) tutta la regione;
 - b) un comune singolo o un insieme di comuni.
3. Il Patto integrato di sicurezza urbana prevede:
 - a) l'analisi dei problemi di sicurezza presenti sul territorio, attraverso la mappatura delle zone a maggior rischio;
 - b) il programma delle azioni di natura preventiva da realizzare e gli interventi previsti;
 - c) il coordinamento con le politiche regionali in materia di contrasto e riduzione delle cause di disagio sociale, integrazione culturale, riqualificazione urbana, protezione civile, sicurezza stradale, formazione, sicurezza ambientale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, salvaguardia del patrimonio artistico e culturale.
4. La Giunta regionale, con specifica deliberazione, definisce le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei Patti integrati, per la realizzazione del programma di azioni previste, per l'individuazione dei soggetti da coinvolgere, per i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

Art. 4

Tipologia degli interventi

1. La Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare:
 - a) il rafforzamento delle azioni di inclusione e prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;
 - b) la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa ed al recupero all'uso collettivo degli spazi pubblici ad elevato livello di degrado.
 - c) il rafforzamento della vigilanza sul territorio;
 - d) il potenziamento della polizia locale, anche mediante l'acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, il miglioramento dell'efficienza delle sale operative e il loro



Partito Democratico dell'Umbria
Coordinamento Provinciale di Terni
Coordinamento Comunale di Terni
Via Mazzini 29L, 05100 – Terni
<http://www.pdterni.it>

collegamento con le sale operative delle forze di polizia e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini;

e) il potenziamento della polizia locale e il rafforzamento del contingente dei vigili di quartiere quale strategia di controllo del territorio caratterizzata dalla vicinanza ai cittadini e ai loro bisogni di sicurezza;

f) la realizzazione di servizi di prima assistenza e di aiuto alle vittime di reati;

g) il rafforzamento dell'integrazione operativa e della condivisione dei flussi informativi tra Forze dell'ordine, per la raccolta dei dati territoriali relativi a fenomeni di criminalità diffusa, di disagio sociale, di disordine urbano e di vandalismo;

h) azioni mirate ad affrontare l'emergenza droga, la tratta e la prostituzione;

i) l'educazione alla cultura della legalità e ai valori e alle regole della convivenza civile, in collaborazione con le scuole;

l) il sostegno a politiche di sicurezza di genere e di tutela dell'infanzia e degli anziani;

m) l'integrazione con le politiche per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e la programmazione di corse notturne nelle principali città umbre;

n) il potenziamento di attività di reinserimento sociale dei detenuti;

o) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali;

p) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti vandalici;

q) la realizzazione di corsi formativi e di aggiornamento continui, atti ad incrementare le conoscenze da parte degli addetti alla sicurezza e in particolar modo alle forze di polizia locale, delle tecniche operative e su quelle di prevenzione dei reati;

r) l'opera di informazione e formazione, che gli enti locali anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, a partire dall'Università per stranieri di Perugia, pongono in essere con le diverse comunità immigrate in Umbria, riguardo alla conoscenza della lingua e delle norme della nostra Costituzione, in particolare per quanto attiene i principi di libertà e uguaglianza dei cittadini, e del nostro ordinamento giuridico.

Art. 5

Assistenza e aiuto alle vittime dei reati

1. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi, progettati e realizzati dai Comuni mediante l'attivazione di servizi che consistono:



Partito Democratico dell'Umbria
Coordinamento Provinciale di Terni
Coordinamento Comunale di Terni
Via Mazzini 29L, 05100 – Terni
<http://www.pdterni.it>

- a) nell'informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento attraverso l'istituzione di sportelli con compiti di primo ascolto delle vittime e orientamento delle stesse verso le competenti strutture pubbliche in grado di rispondere alle esigenze determinate dai reati;
- b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti disabili, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;
- c) nell'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno **subito** ed alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.
- d) con il concorso del Centro per le Pari Opportunità regionale, nella tutela della donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia.

2. I servizi di cui alla lettera b), del comma 1, sono attivati anche tramite la diffusione di sistemi di immediata comunicazione dei pericoli alle forze di polizia ed ai servizi di assistenza, nonché l'istituzione di case di ascolto ed accoglienza.

3. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi in coerenza con i protocolli d'intesa di cui all'*articolo 17, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128* (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).

Art. 6

Fondo regionale per le vittime dei reati

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il “Fondo regionale per le vittime dei reati”, di seguito denominato Fondo, per offrire, con tempestività e rapidità rispetto al bisogno, assistenza anche di natura economica e per alleviare il disagio delle vittime di reati, qualora, da delitti non colposi, derivi la morte o un danno gravissimo alla persona.

2. Il Fondo può essere attivato quando il reato è avvenuto nel territorio regionale ovvero qualora le vittime siano cittadini residenti in Umbria.

3. I contributi erogati attraverso il Fondo sono finalizzati a rimuovere nell'immediatezza del fatto le più rilevanti situazioni di difficoltà in cui viene a trovarsi la vittima e la sua famiglia a seguito del reato, fra cui in particolare: cure mediche ad elevato contenuto specialistico, sostegno scolastico ai figli della vittima, contributi per il mancato introito causato dall'assenza dal lavoro.

4. Il Fondo non può essere attivato nei casi in cui la vittima risulti partecipante del comportamento criminoso.

5. La richiesta di attivazione del Fondo è avanzata dal Comune in cui è avvenuto il fatto o dal Comune di residenza della vittima.

Art. 7

Terzo settore, volontariato e associazionismo



Partito Democratico dell'Umbria
Coordinamento Provinciale di Terni
Coordinamento Comunale di Terni
Via Mazzini 29L, 05100 – Terni
<http://www.pdterni.it>

1. La Regione riconosce l'importanza del coinvolgimento del terzo settore, delle associazioni giovanili e studentesche, di quelle degli stranieri e degli oratori per l'attuazione delle politiche di sicurezza delle città e del territorio umbro.

2. La Regione promuove l'attività del volontariato, del terzo settore e dell'associazionismo anche sportivo, diretta all'animazione sociale e culturale, all'aiuto delle vittime di reato, all'attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità, alla formazione di figure di mediazione culturale e familiare.

Art. 8

Attività di coordinamento

1. Il Presidente della Giunta regionale promuove incontri periodici a livello regionale e provinciale tra i soggetti che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui alla presente legge, al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.

2. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione generale sullo stato della sicurezza in Umbria e sull'attuazione della presente legge.

Art. 9

Conferenza regionale sulla sicurezza

1. Almeno una volta all'anno il Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza regionale sulla sicurezza al fine di offrire elementi di valutazione al Consiglio regionale ed effettuare tra i vari soggetti che hanno concorso alla realizzazione dei Patti integrati sulla sicurezza urbana, l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione.

2. La Conferenza regionale sulla sicurezza è composta dal Presidente della regione che la presiede, dall'Assessore regionale delegato alla materia, dai presidenti delle Province o Assessori da loro delegati, dai Sindaci di comuni capoluogo di Provincia e dai Presidenti degli A.T.I. costituiti ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23¹, da tre rappresentanti designati rispettivamente dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM regionali, da una delegazione designata dalle Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori **maggiormente** rappresentative, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Unione italiana del lavoro (UIL) e Unione generale del lavoro (UGL), da una delegazione designata dalle associazioni di categoria **maggiormente** rappresentative a livello regionale, da una delegazione designata dalle organizzazioni di **volontariato** iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della [legge regionale 25 maggio 1994, n. 15](#) e dalle **associazioni** di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della [legge regionale 16 novembre 2004, n. 22](#).

3. La partecipazione alle sedute della Conferenza è a titolo gratuito.

Art. 10

Relazione annuale sulla sicurezza



Partito Democratico dell'Umbria
Coordinamento Provinciale di Terni
Coordinamento Comunale di Terni
Via Mazzini 29L, 05100 – Terni
<http://www.pdterni.it>

1. Ogni anno il Consiglio regionale determina, in apposita seduta, indirizzi e priorità di intervento per l'anno successivo sulla base della relazione presentata dalla Giunta ai sensi del comma 2, dell'articolo 8, della presente legge.

Art. 11

Osservatorio per la sicurezza e la vivibilità

1. La Regione Umbria istituisce l'osservatorio per la sicurezza e la vivibilità che dura in carica fino alla scioglimento del Consiglio regionale che lo ha nominato.

2. L'osservatorio è composto da cinque membri scelti tra personalità con specifiche competenze nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre.

3. l'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) provvede, anche ai fini di rilevare la percezione soggettiva dei cittadini umbri in materia di sicurezza, alla raccolta dei dati e al monitoraggio dei fenomeni criminosi e di insicurezza attraverso statistiche relative ai fenomeni delittuosi, sondaggi d'opinione, segnalazioni alla Polizia municipale.

b) esprime parere consultivo sui progetti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4.

c) vigila sull'attuazione dei patti integrati di sicurezza urbana e degli interventi previsti dalla presente legge;

d) predisposizione e presentazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale una relazione annuale sugli ambiti di propria competenza.

Art.12

Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana

1. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana (FESU), quale strumento di promozione di una moderna legislazione in materia di sicurezza urbana e di diffusione delle politiche integrate di sicurezza.

Art 13

Modificazioni alla l.r. n. 1/2005

1. La lettera d), del comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1, (Disciplina in materia di polizia locale) è sostituita dalla seguente:

“d) coordina gli interventi di cui al punto c) con quelli volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali previsti dalla [disciplina](#) legislativa vigente in materia di sistema integrato di sicurezza urbana e di politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini;”.

2. Il comma 2, dell'articolo 14, della l.r. n. 1/2005 è sostituito dal seguente:



Partito Democratico dell'Umbria
Coordinamento Provinciale di Terni
Coordinamento Comunale di Terni
Via Mazzini 29L, 05100 – Terni
<http://www.pdterni.it>

“2. Gli enti che non si adeguano nei termini previsti dalle disposizioni della presente legge non potranno usufruire delle risorse previste dalla [disciplina](#) legislativa vigente in materia destinate a finanziare le politiche di sicurezza urbana e le politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.”.

Art. 14

Interventi finanziari

1. La legge finanziaria regionale definisce annualmente le risorse destinate a finanziare le politiche e gli interventi per la sicurezza urbana in coerenza con gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio regionale.
2. I finanziamenti possono riguardare interventi di rilievo locale e regionale.
3. Con successive deliberazioni la Giunta regionale approva e pubblicizza le modalità ed i criteri di finanziamento degli interventi, sentito il parere della Commissione consiliare competente, a cui dà attuazione, in relazione alle diverse tipologie di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1, può:
 - a) finanziare patti integrati di sicurezza urbana;
 - b) finanziare progetti integrati per la sicurezza, in seguito a procedure concorsuali, che possono interessare anche tutto il territorio regionale;
 - c) realizzare interventi nell'ambito di un accordi di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 15

Abrogazioni

La legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini) è abrogata.

Art.16

Finanziamento degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge viene istituito nel bilancio regionale per l'anno 2008, con uno stanziamento di € 500,000,00, il "Fondo regionale per la realizzazione dei Patti integrati di sicurezza urbana", da iscrivere nella UPB 13,01,11 "Interventi a favore della sicurezza dei cittadini";
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere alimentato da contributi e sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati, da iscriversi in termini di competenza e di cassa alle entrate del bilancio regionale nella UPB 02.03.01 "Trasferimenti da altri soggetti".